CONCESSIONE E GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR CON RELATIVA COSTUDIA/CONTROLLO DELLA PIAZZETTA "MARCO POLO" SITO IN VIA NAPOLI DI FRONTE ALLA SCUOLA MARCO POLO

CAPITOLATO D'ONERI

Nocera Superiore, lì 07.02.2023

Il Responsabile del S.O.
Patrimonio e
Contenzioso Tributario
dott. Alfonso Tortora

ART. 1 - FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto la gestione del chiosco-bar sito in Via Napoli di fronte alla scuola Marco Polo, per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 1, comma 90 e seguenti della L.R. n. 11/2008, con relativa custodia/controllo della piazzetta "Marco Polo", secondo le modalità e le caratteristiche prescritte dal presente Capitolato. Si precisa che la gestione della struttura è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI BENI COMUNALI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La struttura comunale oggetto della Concessione di cui al presente Capitolato risulta costituito da un prodotto modulare uso bar di dimensioni nominali parti a ml. 3,00 x ml. 4,10 per una superficie lorda pari a mq. 12,30.
Lo stesso, presenta al proprio interno un locale bagno di dimensioni pari a ml. 1,50 x ml. 1,70.
Risulta provvisto, altresì, oltre della porta di ingresso, di numero 4 finestre efficaci ad aero-illuminare gli interni del locale stesso, nonché del summenzionato bagno.
La struttura presenta tetto piano, pareti esterne intonacate e pareti interne del tipo in pvc di colore chiaro.
La pavimentazione interna è costituita da piastrelle in ceramica, mentre la porta esterna in materiale pvc e la bussola interna in alluminio.
Il bagno risulta provvisto di lavabo in ceramica e vaso a pavimento.
I suddetti immobili dovranno essere utilizzati per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (esclusi i superalcolici), con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato.

ART. 3 - CARATTERE DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto della Concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

ART. 4 - DENOMINAZIONE

Il Concessionario avrà facoltà di ri-denominare l'esercizio pubblico (previo accordo formale con il Comune di Nocera Superiore) che troverà sede presso il chiosco esistente di proprietà comunale sito in Via Napoli di fronte alla scuola Marco Polo. In tal caso il Concessionario, inoltre, dovrà provvedere alla realizzazione ed alla installazione di una nuova insegna da apporre sul chiosco.

ART. 5 - UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI AL CHIOSCO

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, potrà essere utilizzata parte dell'area circostante al chiosco-bar, previa autorizzazione dell'Ente Comunale, rispettando gli eventuali ingombri degli spazi circostanti, per la collocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, i quali vanno ritirati al momento della chiusura.

È dovuta specifica autorizzazione sanitaria anche per la somministrazione di alimenti e bevande presso la suddetta area esterna da richiedere al S.U.A.P. competente.

ART. 6 - ARREDI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO CHIOSCO-BAR

Rimane a carico del Concessionario la facoltà e la spesa per eseguire direttamente, o tramite ditte da esso incaricate, le pulizie, nonché, per dotare i locali dei mobili, arredi ed attrezzature necessarie e funzionali al corretto svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista. In tal caso il chiosco-bar dovrà pertanto essere arredato ed attrezzato, con le macchine, impianti, attrezzature e strumenti idonei ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, a cura e spese del Concessionario.

ART. 7 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA

La Concessione decorrerà dalla data della consegna della struttura - costituita dagli immobili e beni mobili di cui al precedente articolo 2 - a cura del Responsabile del S.O. Patrimonio e Contenzioso Tributario con redazione di apposito verbale, nonché, della contestuale consegna di una copia di tutte le chiavi del chiosco-bar. Tale verbale dovrà riportare e descrivere il reale stato della struttura e dei luoghi circostanti e quanto altro in esso presente con cui viene consegnato al Concessionario. Quanto detto dovrà avvenire a seguito di sopralluogo congiunto tra le parti (Comune di Nocera Superiore e Concessionario) da effettuarsi nel momento della consegna delle chiavi del chiosco-bar.

Il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti nel presente Capitolato e ad avviare, qualora interessato, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al rilascio della autorizzazione da parte del S.U.A.P. competente. La data di apertura al pubblico del locale dovrà comunque essere preventivamente comunicata per iscritto al suddetto Ente che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 5 lettera b) della Legge n. 287/1991 e s.m.i.

I locali del chiosco-bar dovranno essere restituiti al termine della Concessione al Comune di Nocera Superiore nelle condizioni in cui sono stati consegnati e con le opere di adattamento e adeguamento eseguite e salvo il normale deperimento d'uso. La struttura, comunque modificata, alla scadenza del Contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, resterà di proprietà del Comune. All'affidatario è fatto obbligo di riconsegnare gli immobili oggetto di Concessione in perfetto stato funzionale e di conservazione, con gli adeguamenti e le migliorie eventualmente apportati e regolarmente assentiti dagli Enti competenti senza poter nulla a pretendere a titolo di indennizzo, rimborso o altro; si applicherà una penale di €. 100,00 (Euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni dalla data di richiesta dell'Ente.

È fatto salvo il diritto del Comune di richiedere, ove necessario, il ripristino dello stato dei luoghi, in danno ed a spese dell'affidatario.

ART. 8 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Il Concessionario in sede di gara ha la facoltà di proporre interventi migliorativi tesi a rendere maggiormente fruibile la struttura oggetto della Concessione costituita dai beni di cui al precedente articolo 2. Tali interventi previsti e dichiarati in sede di gara dovranno essere presentati mediante apposita istanza da inoltrare al Comune di Nocera Superiore. A tal proposito l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare preventivamente gli eventuali interventi proposti in corso di Contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, non previsti tra quelli dell'offerta tecnica presentata.

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione è stabilita in 6 (sei) anni decorrenti dalla stipula del relativo Contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, salvo rescissione o risoluzione della stessa che il Comune potrà effettuare nei casi indicati all'articolo 31, ovvero, qualora il Concessionario contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16.

L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente valutare la possibilità di prorogare la Concessione in oggetto fino ad un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni anche in relazione alla gestione del servizio prestato.

Il Concessionario potrà recedere in ogni momento, con preavviso di 6 (sei) mesi da comunicare al Comune mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o con lettera Raccomandata A/R, previa restituzione delle chiavi del chiosco-bar.

È fatto obbligo del Concessionario alla scadenza contrattuale riconsegnare al Comune anche l'autorizzazione per la eventuale gestione del chiosco-bar senza nulla a pretendere dal momento che l'Amministrazione provvederà alle gestioni future. Al momento della riconsegna dovrà essere redatto tra le parti apposito verbale di riconsegna tenendo conto di quanto riportato al precedente articolo 7.

ART. 10 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

Ad avvenuta stipula contrattuale relativa alla Concessione del servizio in oggetto, il Concessionario è tenuto a ricevere in consegna una copia di tutte le chiavi del chiosco-bar nei modi stabiliti e termini stabiliti al precedente articolo 7.

Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni (amministrative e sanitarie), licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti contemplano nei modi e termini stabiliti al precedente articolo 7.

Le spese di manutenzione ordinaria da effettuarsi nei locali del chiosco-bar sono a carico del Concessionario.

Anche gli interventi di adeguamento normativo da effettuarsi nei locali del chiosco-bar sono a carico del Concessionario e dovranno essere preventivamente comunicati ed autorizzati dal Comune di Nocera

Superiore, nonché, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia edilizia. Inoltre qualsiasi eventuale modifica ai beni della struttura oggetto della Concessione, ovvero, alle relative finiture ed agli impianti, non prevista tra gli interventi migliorativi dell'offerta tecnica presentata, dovrà essere richiesta in forma scritta e preventivamente autorizzata dal Comune. Le eventuali opere realizzate resteranno di proprietà comunale.

Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio in modo decoroso, assicurando la custodia di tutti i beni immobili e mobili di cui al precedente articolo 2 del presente Capitolato, mantenendo gli stessi, in perfetta pulizia, conservandoli sempre funzionali alle esigenze connesse alle relative attività, assumendo, pertanto, tutte le iniziative necessarie per la migliore conduzione del locale adibito a chiosco-bar e per la valorizzazione del contesto in cui si inserisce.

In particolare il Concessionario dovrà provvedere, per tutta la durata della Concessione, ad eseguire direttamente, o tramite Ditte da esso incaricate:

nello **SPAZIO CIRCOSTANTE**:

- la raccolta di carte e/o piccoli rifiuti presenti;

- custodia dei luoghi;

sul **FABBRICATO** (chiosco-bar):

- manutenzione ordinaria delle coperture, degli scarichi e delle fognature, degli infissi e degli accessori interni ed esterni, delle finiture interne (intonaci, pavimenti, rivestimenti ecc.);

- pulizia interna ed esterna dei locali dello stesso;

- operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali, da effettuare al bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo;

- controllo/manutenzione ordinaria, degli impianti in genere, dell'impianto elettrico (controllo e manutenzione con particolare riferimento ai quadri elettrici, alle condutture, agli interruttori ecc.), dell'impianto idrosanitario e degli accessori;

- altri interventi preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale al fine di renderlo funzionale all'utilizzo dello stesso e favorire il consumo di cibi e bevande;

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, a meno che non dipendano, a giudizio del Responsabile del S.O. Patrimonio e Contenzioso Tributario, da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza da parte del Concessionario. In tal caso, le stesse spese, in tutto o in parte potranno essere poste a carico dell'inadempiente, nella misura stabilita dai Responsabili dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione e Patrimonio e Contenzioso Tributario del Comune in contraddittorio con il Concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare in forma scritta al Comune le necessità di eventuali manutenzioni straordinarie.

L'Ente, attraverso propri dipendenti, si riserva il diritto di poter accedere ai locali in Concessione d'uso per eventuali sopralluoghi, in orari di apertura del servizio, onde verificare la corretta gestione ed utilizzo degli immobili.

Il Concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il Comune (che non dovrà quindi mai essere nominato e che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti.

Il Concessionario è altresì tenuto a rispettare la normativa vigente relativa alle eventuali iniziative che svolgerà nello spazio esterno di cui all'articolo 5, tenendo indenne il Comune di Paglieta da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Negli orari o periodi di chiusura del pubblico esercizio, le attrezzature e arredi esterni dovranno essere chiusi e protetti in modo tale da essere inaccessibili e da impedirne pertanto l'uso indebito da parte di terzi.

ART. 11 - GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR

Nel locale compreso tra gli immobili oggetto della presente Concessione potrà essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con la più vasta gamma possibile di tipologie di offerta, escluso i superalcolici e con il massimo orientamento alla qualità del servizio ed all'innovazione, compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile.

È vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro ed in contenitori di alluminio.

Sono vietate macchinette per il gioco (tipo slot machine, poker, ...).

L'apertura del chiosco è a discrezione del Concessionario. Tali orari dovranno essere comunicati preventivamente al Comune. Nel corso del periodo della Concessione le parti di comune accordo possono modificare gli orari stabiliti.

Qualora interessato alla gestione del chiosco il Concessionario si obbliga a munirsi di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per osservare l'orario di esercizio sopra indicato.

Anche l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sul chiosco, a carico del Comune, dovrà essere preventivamente concordata tra entrambe le parti per le suddette motivazioni.

Il Concessionario, per tutta la durata contrattuale, si impegna a svolgere costantemente l'attività relativamente al chiosco-bar alle condizioni e con i requisiti di qualità descritti agli articoli precedenti del presente Capitolato.

ART. 12 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

1) pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal Contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, o dall'attività da svolgere;
2) fornitura ed installazione di arredi/attrezzature e/o adeguamento delle stesse tali da garantire il perfetto funzionamento del chiosco-bar;
3) pulizia dei servizi igienici che devono essere aperti al pubblico per tutto il periodo di apertura dell'esercizio;
4) disponibilità e collaborazione con il Comune di Nocera Superiore nei casi di realizzazione di eventi ed iniziative ricreative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
5) segnalazione nel più breve tempo possibile e per iscritto, agli Uffici Comunali (Area Lavori Pubblici e Manutenzione, nonché al S.O. Patrimonio) di eventuali necessità di manutenzione straordinaria da cui potrebbero derivare danni al patrimonio oggetto di Concessione;
6) segnalazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi inconveniente, irregolarità o manomissione riscontrati negli impianti, nonché la denuncia alle competenti autorità quando il fatto costituisca reato;
7) l'allacciamento a proprie spese e l'intestazione a proprio carico delle utenze energetiche, acqua, gas, ecc e di qualsiasi utenza (prima dell'inizio dell'attività);

ART. 13 - ONERI DI CONDUZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA

Il Concessionario dovrà porre massima diligenza per la conservazione di quanto ricevuto in gestione. Il Concessionario dovrà dotare il chiosco-bar di prodotti di abituale consumo e di buona qualità. La conduzione deve essere tenuta con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria.

È, altresì, a totale ed esclusivo carico del Concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nella gestione della struttura e nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto del presente Contratto, tutte le norme contenute nel relativo C.C.N.L. in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

ART. 14 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Il Concessionario potrà organizzare eventi e/o manifestazioni che riterrà utili all'attività gestita e idonei al luogo ed alla tipologia della Concessione in questione, nel rispetto della normativa vigente e previa comunicazione scritta da inoltrare agli Uffici competenti dell'Ente, purché, gli stessi, non generino sovrapposizioni con le festività locali.

ART. 15 - DIVIETI

Al Concessionario sono vietati:
1) cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi degli immobili oggetto del servizio in gestione di cui al presente Capitolato;
2) adibire i locali a scopi diversi e per attività differenti da quelli consentiti e previsti dal presente Capitolato.
3) consentire comunque a terzi di partecipare alla disponibilità e/o gestione del bene, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
4) utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente Capitolato;
5) installare qualsiasi tipo di gioco di azzardo (es. Slot Machine);
6) provocare attività moleste o inquinanti;
7) somministrare superalcolici;
8) installare o depositare macchine, attrezzi ecc. o impianti che possono comportare pericolo o compromettere la struttura concessa in gestione o aree attigue;
9) depositare materiale infiammabile o pericoloso all'interno o all'esterno della struttura concessa in gestione.

Il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di visitare la struttura oggetto di Concessione in qualunque momento senza necessità di preavvisare il Concessionario. Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente la gestione dell'attività sarà esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Concessionario che pertanto terrà il concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

ART. 16 - RISERVA DELL'USO DEGLI SPAZI CIRCOSTANTI

L'Amministrazione Comunale si riserva, al fine di perseguire le finalità pubbliche, di concedere gli spazi esterni al chiosco per periodi di tempo limitati ad associazioni o gruppi per lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali o sportive. In ogni caso, tali attività non potranno recare interruzioni o sospensioni all'attività del chiosco.

ART. 17 - INTERVENTI STRAORDINARI DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le opere che la stessa ritenesse insindacabilmente necessarie per il completamento e miglioramento dei luoghi circostanti,

senza che l'affidatario potrà pretendere alcun indennizzo per eventuali mancati utili di gestione o altro, per nessun motivo, causa o ragione.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente la gestione del servizio è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Concessionario. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della buona conservazione della struttura concessa e relative attrezzature; esso risponde dei danni che dalla negligente conservazione e/o gestione possano derivare a terzi, pertanto, lo stesso dovrà provvedere alla costituzione della polizza di cui al successivo articolo 21.

ART. 19 - CONTRATTO TRA IL COMUNE E L'AGGIUDICATARIO

Anche in caso di intervenuta aggiudicazione, la stessa non vincolerà l'Amministrazione aggiudicatrice se non dopo la stipula del Contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, relativo alla Concessione in oggetto, previa effettuazione delle verifiche di legge e sempre che non risulti in capo all'aggiudicatario alcun limite od impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Contratto dovrà essere stipulato entro il termine non inferiore a 35 (trentacinque) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva e comunque entro i termini previsti dalle leggi vigenti.

Nel caso di mancata stipulazione del relativo Contratto da parte dell'aggiudicatario nel termine prescritto, lo stesso aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni verso il Comune il quale avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione disposta e aggiudicare in favore del concorrente risultante al secondo posto in graduatoria ovvero procedere a nuova procedura di gara.

Il Concessionario è tenuto salvo diversa offerta ad avviare la gestione e riapertura ufficiale entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico del Concessionario le spese relative e conseguenti al relativo Contratto da stipularsi mediante atto pubblico.

ART. 21 - COSTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA E ASSICURATIVA

Al momento della stipula del Contratto, da stipularsi mediante atto pubblico, l'aggiudicatario dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T. comprensiva della copertura contro il rischio da incendio e danni da fenomeni atmosferici e per danni a persone e cose dell'ammontare come previsto dalla normativa vigente, nonché una polizza fideiussoria pari al canone annuo offerto per la durata della concessione (canone annuo offerto x 6), per eventuali morosità sulle rate o per quanto previsto nel presente contratto.

In caso di incasso totale o parziale della fideiussione il Concessionario è tenuto a rintegrarla entro 30 giorni pena la risoluzione immediata del contratto

Nel caso di mancata stipulazione del Contratto da parte dell'aggiudicatario nel termine prescritto il Comune avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione disposta e aggiudicare a favore concorrente risultante al secondo posto in graduatoria ovvero procedere a nuova gara.

ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente Contratto relativo alla Concessione in oggetto, saranno effettuati a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo del Messo Comunale oppure mediante Raccomandata A/R.

ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi a quanto previsto ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, e 16, nei modi e tempi previsti, il Comune potrà revocare l'aggiudicazione. Nel caso di revoca dall'aggiudicazione, il Comune potrà procedere con il secondo classificato.
Il Comune di Nocera Superiore applicherà al Concessionario una penale pari ad Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) ogni volta che, a seguito dei controlli di cui al successivo articolo 24, saranno accertate altre violazioni degli obblighi stabiliti nei precedenti del presente Capitolato.
Le suddette sanzioni verranno, inoltre, applicate al Concessionario anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dallo stesso, nonché, per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.
Il Comune di Nocera Superiore potrà procedere alla risoluzione del Contratto relativo alla Concessione in oggetto qualora l'ammontare delle penali sopra descritte raggiungano l'importo di €. 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) ovvero contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16.
La Concessione sarà immediatamente revocata in caso di fallimento del Concessionario (salva la facoltà del Comune di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria della Concessione, sino alla nuova aggiudicazione della stessa), ovvero qualora, durante l'esercizio, il Concessionario perda, per qualsiasi motivo, i requisiti soggettivi indispensabili per essere intestatario di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
La revoca temporanea o definitiva della Concessione potrà avvenire anche per riscontrati motivi di pubblica utilità, con semplice comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione.

ART. 24 - CONTROLLI E NORME GENERALI

Il Comune concedente, mediante il Responsabile del S.O. Patrimonio e Contenzioso Tributario, vigilerà con cadenza bimestrale sull'osservanza degli obblighi ed oneri previsti a carico del Concessionario e riscontrerà le eventuali inadempienze, che daranno luogo a diffida.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento alla vigente normativa in materia di concessioni, di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di gare e contratti pubblici.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Le controversie che insorgessero tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 26 - PIANI DI SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le misure di sicurezza fisica dei lavoratori indicate nel piano previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle previste dalle recenti disposizioni di Governo e Regionali in merito all'emergenza epidemiologica COVID-19.
Lo stesso Concessionario è obbligato, nel corso di tutta la Concessione in oggetto, ad applicare ed aggiornare costantemente tale piano in relazione alle effettive condizioni operative.
Qualora nel corso della Concessione in oggetto entrassero in vigore nuove normative nell'ambito della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario è obbligato a conformare e adeguare i piani di sicurezza originariamente presentati alle nuove norme intervenute.
Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte del Concessionario, previa costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
Nessun onere può ricadere sul Comune di Nocera Superiore quale Ente appaltante essendo tutte le spese ed oneri per la sicurezza e per l'igiene sui luoghi di lavoro compensati nei prezzi e nell'importo complessivo della Concessione in oggetto.

ART. 27 - DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

Per qualunque comunicazione o notificazione, sia Amministrativa che Giudiziale, concernente il Contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, il Concessionario elegge domicilio in Nocera Superiore. Il concedente elegge domicilio presso la sede comunale.
È esclusa la competenza arbitrale e le eventuali controversie derivanti dal presente atto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Nocera Inferiore (SA).

ART. 28 - ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso l'Amministrazione concedente, salvo il diritto alla rifusione dei danni, e l'applicazione di quanto previsto all'articolo 23 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, i lavori, le forniture ovvero le prestazioni necessarie al regolare andamento del servizio, fino a quando l'ammontare delle penali raggiungano l'importo complessivo di €. 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).

ART. 29 - RESCISSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione Comunale, salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento danni, può risolvere il Contratto nei seguenti casi:
- il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 10;
- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in Concessione da parte del Concessionario;
- cessazione, cessione o fallimento del Concessionario;
- sub Concessione del servizio oggetto;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- cambio di destinazione d'uso degli immobili oggetto di gestione;
- grave deperimento della struttura per fatti imputabili al Concessionario;
- dichiarazione di decadenza, per qualsiasi ragione, dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- reiterate inosservanze degli obblighi assunti con la presente Concessione;
- mancato avvio dell'attività entro il termine di cui ai precedenti articoli;
- sopravvenute esigenze di pubblica utilità, di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, senza obbligo di risarcimenti od indennizzi di sorta;
- revoca per qualsiasi ragione dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande. Parimenti, la rescissione e risoluzione contrattuale comporterà la revoca dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il Concessionario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
Alla data di rescissione e risoluzione contrattuale conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di Concessione.

ART. 30 – ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

Il concessionario, se obbligato, provvede alla redazione del documento di valutazione dei rischi con oneri a suo carico.

ART. 31 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 32 - RINUNCIA

Nel caso in cui il Concessionario rinunci alla presente Concessione dopo aver realizzato gli eventuali interventi migliorativi apportati, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e delle opere realizzate; le stesse saranno acquisite nel patrimonio comunale.

ART. 33 - COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 34 - PRIVACY

Si informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati Personali è il dott. Alfonso Tortora, Responsabile del S.O. Patrimonio e Contenzioso Tributario del Comune di Nocera Superiore.